

ORDINANZA n° 7/2021

Il sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Direttore Tecnico della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., giusta procura rep. 342.274 racc. 30.020 del 10.11.2020 - dott. Paolo Valvo Notaio in Conegliano;

PREMESSO

- che, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, come previsto dall'art. 14 del Codice della Strada, adottato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, si devono eseguire dei lavori di installazione di barriere fonoassorbenti lungo la carreggiata est dell'Autostrada A4 dal km 374+650 al km 406+976;
- che per eseguire tali lavori si rendono necessarie limitazioni al traffico sulle competenze autostradali sopra citate che possono comportare:
 - ✓ la chiusura di corsie per tratti di lunghezza non superiore a 1,8 km;
 - ✓ la parzializzazione dei rami di svincolo;
- che detti lavori potranno essere eseguiti con orario continuativo dalle ore 00:00 del giorno 01 febbraio alle ore 23:00 del giorno 15 febbraio 2021;

VISTO

- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- che con orario continuativo dalle ore 00:00 del giorno 01 febbraio alle ore 23:00 del giorno 15 febbraio 2021, lungo la carreggiata est dell'Autostrada A4, siano effettuate le seguenti limitazioni al traffico:
 - ✓ la chiusura della corsia di marcia lenta dal km 388+000 al km 389+800;
 - ✓ la parzializzazione del ramo di svincolo di uscita verso la stazione autostradale di Martellago-Scorzé;
 - ✓ la parzializzazione del ramo di svincolo di immissione dalla stazione autostradale di Martellago-Scorzé;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa COMPAGNIA SEGNALETICA S.r.l., Via Pascoli n. 34/C - 30020 Quarto d'Altino (VE), per conto dell'Impresa CIR AMBIENTE S.p.a., Via Molino Rosso n.3 - 40026 Imola (BO), in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
- che le procedure di apposizione, di eventuale revisione e di rimozione della segnaletica stradale siano conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019;
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

Il Direttore Tecnico
(ing. Sabato FUSCO)



DT/MS/SN/sn
ORD 7/2021 CIR AMBIENTE - COMPAGNIA SEGNALETICA

1